



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2026

**Il reato di blocco stradale
attuato con il corpo fra diritto di
manifestare e libertà di circolazione**

di Elisa Pazé

EDITORIALE SCIENTIFICA

IL REATO DI BLOCCO STRADALE ATTUATO CON IL CORPO FRA DIRITTO DI MANIFESTARE E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

di Elisa Pazé

Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino

SOMMARIO: 1. LE MOBILI FRONTIERE DEL DIRITTO DI RIUNIONE; 2. LE ALTERNE VICENDE DEL REATO DI BLOCCO STRADALE; 3. BLOCCO STRADALE ATTUATO CON IL CORPO ED ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI: 3.1. LA SCRIMINANTE DELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO; 3.2. LA PERIMETRAZIONE DELLE CONDOTTE; 3.3. LA CONSIDERAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO; 4. PENE SPROPORZIONATE?

1. Le mobili frontiere del diritto di riunione

A più di un anno dal decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48¹ che, modificando l'art. 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66, ha esteso la punibilità per il delitto di blocco stradale e ferroviario anche a chi intralcia la circolazione semplicemente interponendo il proprio corpo, si può iniziare a trarre un primo bilancio. Principale banco di prova sono state le manifestazioni di sciopero e di protesta², che determinano sovente arresti o rallentamenti del traffico. L'impressione è che, muovendosi apparentemente per garantire il regolare svolgimento della viabilità, tutelato dall'art. 16 della Costituzione quale espressione della libertà di circolazione, il legislatore in realtà abbia perseguito l'obiettivo di evitare lo svolgimento sulle strade di dimostrazioni estemporanee, finendo però per comprimere in misura abnorme i diritti fondamentali di riunione e di sciopero, anch'essi costituzionalmente garantiti.

¹ Il decreto (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario) è stato convertito nella L. 9 giugno 2025 n. 80.

² Non per caso una delle prime segnalazioni ha riguardato un corteo di circa diecimila metalmeccanici in sciopero, che il 20 giugno 2025 a Bologna hanno deviato dal percorso concordato con la questura e invasato in migliaia, per poche centinaia di metri, la tangenziale di Bologna, creando rallentamenti del traffico per circa trenta minuti.

In passato la disciplina del diritto di riunione si era evoluta in senso democratico, nonostante la permanenza nel nostro ordinamento del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) risalente all'epoca fascista, con un ridimensionamento delle previsioni ivi contenute all'art. 18. Stando al testo originario della disposizione, i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovevano darne avviso al questore almeno tre giorni prima, a pena di incorrere in una contravvenzione, e il questore, in caso di omesso avviso o per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, poteva impedirla o prescrivere modalità di tempo o di luogo. Il preavviso veniva così a configurarsi di fatto come una vera e propria autorizzazione.

Dopo l'avvento della Costituzione, che all'art. 17 proclama il diritto di riunione ponendo quali unici limiti che essa si svolga in forma pacifica e senz'armi e, se si effettua in luogo pubblico, che sia dato preavviso all'autorità che può vietarla solo per *comprovati* motivi di sicurezza o incolumità pubblica³, il Testo Unico di pubblica sicurezza è rimasto in vigore ma la Corte costituzionale ha sfrondata l'art. 18, dapprima escludendo la necessità di qualsiasi preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico⁴, quindi – dopo avere nelle decisioni più risalenti sostenuto che l'omesso preavviso rende illecita la riunione⁵ – dichiarando illegittime le sanzioni previste per coloro che prendono la parola a una manifestazione indetta senza avvertire previamente la questura, lasciandole sopravvivere solo per i promotori⁶.

All'esito di questo percorso il preavviso è divenuto una mera comunicazione che ha la finalità di consentire alla pubblica autorità di predisporre i servizi d'ordine necessari ad assicurare lo svolgimento pacifico della riunione e a privilegiare, in caso di più annunci di manifestazioni nello stesso contesto di tempo e di luogo, chi si è premurato di darlo per primo⁷. Il mancato preavviso, proprio perché non si tratta

³ Il diritto di riunione è stato successivamente riconosciuto in numerose fonti sovranazionali: l'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, l'art. 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

⁴ Sent. 31 marzo – 8 aprile 1958 n. 27.

⁵ Sent. 19 giugno – 3 luglio 1956 n. 9 e sent. 5 – 11 luglio 1961 n. 54.

⁶ Sent. 3 – 10 giugno 1970 n. 90 e sent. 4-10 maggio 1979 n. 11.

⁷ Così Cass. pen., sez. I, 13 giugno 1994 n. 6812, che ha sostenuto esplicitamente che l'obbligo di preavviso non implica una preventiva autorizzazione.

di un'autorizzazione, non giustifica di per sé l'impedimento della riunione, ferma la possibilità di scioglierla successivamente per sopravvenute ragioni di ordine pubblico⁸.

Una manifestazione non preavvisata dunque non è di per sé illecita: a ragionare diversamente, il preavviso, da strumento di ausilio privato per rendere più agevole la funzione di vigilanza della polizia, diventerebbe condizione di legittimità della manifestazione stessa⁹. Anche iniziative improvvisate, come sono spesso quelle degli studenti che danno vita ad aggregazioni spontanee sull'onda emotiva di un evento, senza che vi sia dietro una programmazione, rientrano nell'ambito della tutela costituzionale¹⁰.

Negli ultimi anni, con un impressionante *revirement*, la legislazione securitaria ha moltiplicato le restrizioni spaziali e temporali previste per lo svolgimento di pubbliche riunioni e inibito a determinati gruppi o persone di parteciparvi.

Il processo di svuotamento del diritto di manifestazione è iniziato individuando aree *off limits*, le cosiddette “zone rosse”, in cui sono interdetti raduni e cortei. Il primo passo è avvenuto non con una legge ma con un atto amministrativo¹¹, la direttiva 26 gennaio 2009 dell'allora ministro dell'interno Roberto Maroni. Contrapponendo la liber-

⁸ Ai sensi dell'art. 20 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, una riunione può essere sciolta, oltre che quando perde il suo carattere pacifico o vi prendono parte persone armate o vengono commessi delitti, quando nel corso di essa “avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini”.

⁹ Così L.M. TONELLI, *(Ri)leggendo i diritti fondamentali nella Costituzione: l'art. 17 Cost. e la libertà di riunione*, in *gazzettaamministrativa.it*, 1/2022, p. 5. In passato si erano espressi nello stesso senso, fra gli altri, P. BARILE, *Assembramento*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. III, Milano 1958, p. 405; A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Milano 1967, pp. 8 ss.

¹⁰ G. TARLI BARBIERI, *Art. 17*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino 2006, pp. 399-400, ha parlato di “diritto di assemblea”. Tale diritto, che si svolge in ambienti privati, è riconosciuto sia ai lavoratori sul luogo di lavoro (art. 20 della L. 20 maggio 1970 n. 300), sia agli studenti delle scuole superiori e delle università (artt. 12-13 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e art. 4 della L. 14 ottobre 1974 n. 525).

¹¹ Come nota A. ALGOSTINO, *Sicurezza urbana, decoro della smart city e poteri del prefetto. Note intorno alla “Direttiva Salvini sulle zone rosse” (n. 11001/118/7 del 17 aprile 2019) ed alcune recenti ordinanze dei prefetti di Bologna, Firenze e Siracusa*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2019, parte III, p. 106 e pp. 110-113, provvedimenti siffatti, fortemente caratterizzati in termini propagandistici, sono suscettibili di incidere di fatto sul sistema delle fonti, sia in quanto sintomo di una concentrazione di poteri

tà di manifestare ai diritti allo studio, al lavoro e alla mobilità, essa evidenziava la «necessità di individuare percorsi e di prevedere altre indicazioni finalizzate alla regolamentazione della manifestazioni», richiamando al riguardo l'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931 nella parte in cui consente al questore, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, di prescrivere modalità di tempo e di luogo. La direttiva invitava i prefetti, d'intesa con i sindaci, a limitare in via preventiva la possibilità di svolgere raduni e cortei in alcune «aree sensibili», da individuare «in zone a forte caratterizzazione simbolica per motivi sociali, culturali o religiosi [...] o che siano caratterizzate – anche in condizioni normali – da un notevole afflusso di persone o nelle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici», in sostanza, a determinare in via preventiva luoghi in cui non fosse possibile riunirsi.

Durante la pandemia Covid le restrizioni della libertà di riunione si sono moltiplicate. Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6¹², così come i successivi decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19¹³ e decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33¹⁴, hanno consentito di sospendere eventi pubblici e privati nelle aree interessate dalla diffusione del virus.

La direttiva del ministero dell'interno del 10 novembre 2021, nota come “direttiva Lamorgese”, ha poi demandato ai prefetti l'individuazione di aree in cui interdire temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni, consentendo inoltre al questore di prescrivere che esse si tengano, anziché in forma dinamica, in forma statica, ovvero senza che dal raduno prenda vita un corteo. Anche qui – accanto alle ragioni sanitarie (dubbie, perché il rischio di contagio non è diverso fra persone ferme e in movimento) – si evidenziano le criticità che le manifestazioni determinano «sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, in particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini».

Oltre che sul dispiegamento spaziale, vi è stata una stretta su raduni e cortei quanto alla collocazione temporale. Il loro svolgimento in alcune date simboliche è stato considerato di per sé potenzialmente

nell'esecutivo, sia in quanto il loro contenuto restringe o viola diritti costituzionalmente garantiti.

¹² Art. 1, comma 2, lett. c del decreto, convertito nella L. 5 marzo 2020 n. 13.

¹³ Art. 1, comma 2, lett. f-m del decreto, convertito nella L. 20 maggio 2020 n. 35.

¹⁴ Art. 1, commi 8-12 del decreto, convertito nella L. 14 luglio 2020 n. 74.

pericoloso e foriero del rischio di scontri, per cui le questure hanno moltiplicato i divieti¹⁵, specie nel periodo della guerra mossa da Israele contro Gaza, applicando l'art. 18 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 in base al quale per ragioni di ordine pubblico, in alternativa al divieto *tout court*, si può prescrivere che la manifestazione si svolga in un'altra data. Non si è così tenuto conto che spesso le manifestazioni sono legate ad accadimenti di attualità, che la scelta del luogo e del giorno in cui tenerle – nella ricorrenza di un evento storico o vicino a un edificio significativo – non è casuale e che i promotori, per ottenere il massimo di visibilità, chiedono di potere percorrere le strade dei centri urbani e di radunarsi nelle grandi piazze, non nelle periferie dove nessuno li noterebbe.

Da ultimo, nel processo di restringimento della libertà di manifestare, è stata preclusa a coloro che siano stati individuati come potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico la possibilità di scendere in piazza¹⁶. Per certi versi era stato precursore il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d. "decreto Minniti") che, ispirandosi alla misura denominata "daspo" che consente di tenere fuori i violenti dagli stadi¹⁷ e introducendo il cosiddetto "daspo urbano", aveva vietato l'accesso ai

¹⁵ Ciò è avvenuto in particolare per le manifestazioni promosse a favore della Palestina per il 7 ottobre, anniversario della strage terroristica di Hamas, nelle quali si è ravvisato un rischio a prescindere che suona però come una censura. «Una celebrazione ripugnante – ha scritto Vladimiro Zagrebelsky –, ma che da sola non legittima il divieto del questore, poiché non spetta all'autorità pubblica sindacare e quindi censurare idee che non approva» (*Se anche un'idea ripugnante ha diritto di essere manifestata*, in *La Stampa*, 5 ottobre 2024, pp. 1 e 11).

¹⁶ Per la verità, una verifica della personalità e dei precedenti dei partecipanti alle manifestazioni è già consentita dall'art. 19, comma 1, R.D. n. 635/1940, che richiede che il preavviso della riunione contenga le generalità dei promotori e l'identità di coloro che prenderanno la parola. Questa disposizione, che reca con sé l'impronta del regime fascista ed è finalizzata ad impedire le espressioni di dissenso, permette di verificare se gli oratori che si alterneranno sul palco hanno tenuto in passato comportamenti violenti o hanno incitato alla violenza (così F. GAMBINI e A. PACE, *Art. 17*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 141 e p. 179), ma si presta ad abusi (R. BORRELLO, *Riunione (diritto di)* in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XL, Milano 1989, p. 1432, che dubita della sua legittimità costituzionale).

¹⁷ Art. 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401. Come ricorda A. CIERVO, *Soggetti pericolosi e come reprimerli. Piccola storia (in)costituzionale del Daspo*, in *Questione giustizia*, 10 aprile 2025, nell'autunno del 1989, mentre la legge era in discussione, su uno striscione esposto allo stadio Olimpico di Roma comparve la scritta "Oggi agli ultrà, domani a tutta la città".

centri cittadini a poveri e marginali¹⁸; sulla stessa falsariga si era mossa la direttiva del Ministero dell'interno 17 dicembre 2024, ampliando la platea dei destinatari della possibile interdittiva.

Il decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23¹⁹ ha esteso i divieti ad altri soggetti, interessando sia l'autorità di polizia sia la magistratura. Anzitutto, esso consente al questore di vietare l'accesso ai luoghi in cui hanno commesso i reati a coloro che siano stati anche solo *denunciati* negli ultimi cinque anni, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per reati commessi con violenza alle persone o alle cose, o per avere portato fuori dalla propria abitazione armi o altri oggetti atti ad offendere o lanciato petardi, fuochi artificiali o materiali analoghi, o per avere indossato caschi protettivi o indumenti che rendano difficoltoso il riconoscimento²⁰. La polizia può inoltre, subito prima di una manifestazione, «in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica», previa comunicazione al pubblico ministero che può ordinare l'immediato rilascio, accompagnare nei propri uffici persone anche solo *segnalate* in passato per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in precedenti occasioni e trattenerle fino a dodici ore.²¹ Infine il giudice può, nei confronti delle stesse categorie di persone, irrogare la pena accessoria del divieto di partecipare a pubbliche riunioni della stessa natura di quelle in cui è stato commesso il reato fino a un massimo di dieci anni a seconda dell'entità della pena inflitta e il questore in tal caso può prescrivere che nel corso delle riunioni il condannato si rechi presso un comando di polizia²².

All'esito di questo percorso legislativo, il diritto di riunione tutelato dalla Costituzione appare significativamente eroso. È infatti evidente che all'irreggimentazione e alla moltiplicazione dei vincoli posti alle manifestazioni e ai cortei e ai loro partecipanti corrisponde una com-

¹⁸ Il decreto, convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48, è stato poi inciso dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 (convertito nella L. 13 novembre 2023 n. 266). D. CODUTI, *La libertà di riunione in discussione. L'art. 17 della Costituzione e la sfida della sicurezza*, Bari, 2022, p. 147, rileva come il D.L. n. 14/2017 abbia avuto un impatto indiretto sulla libertà di riunione, impedendo la partecipazione di taluni soggetti alle riunioni che si svolgono in luoghi loro interdetti.

¹⁹ Convertito nella L. 24 aprile 2026 n. 54.

²⁰ Art. 4, lett. b) n. 4 del D.L. n. 23/2026, che ha modificato l'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 inserendovi il comma 3-bis.

²¹ Art. 7, comma 2 del D.L. n. 23/2026, che ha modificato l'art. 10, comma 3-bis, del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14.

²² Art. 10 del D.L. n. 23/2026. La violazione del divieto costituisce reato.

pressione dell'esercizio della libertà di promuoverli, considerato che per loro natura sono spesso caratterizzati da spontaneismo in quanto reazione immediata ad accadimenti imprevisti²³.

La possibilità di circoscrivere topograficamente o temporalmente in via generale iniziative di protesta urta con il dettato dell'art. 17 della Costituzione che, nel prevedere che le riunioni in luogo pubblico possano essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, implica valutazione fatte di volta in volta, non in via preventiva, e sempre che sussistano pericoli concreti, non ipotetici²⁴. Se le manifestazioni richiedono non un'autorizzazione ma un mero preavviso, non si vede come possano porsi a priori delle limitazioni che potrebbero invece essere fissate solo in relazione a singoli eventi²⁵.

Con riferimento alle preclusioni introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, se il divieto di partecipare a pubbliche riunioni disposto dal giudice nella sentenza di condanna può avere un qualche fondamento²⁶, il contrasto dei divieti disposti da un'autorità amministrativa con l'art. 17 della Costituzione non potrebbe essere più evidente: si domanda al questore e alla polizia la possibilità di impedire la partecipazione a manifestazioni a chi è stato anche solo denunciato o segnalato, dunque indipendentemente dalla fondatezza della denuncia e dall'esito del procedimento penale, senza che sia possibile valutare se sussista un effettivo pericolo per la pubblica sicurezza e in contrasto con la presunzione di innocenza.

²³ Per E. VERDOLINI, *Le manifestazioni in movimento alla prova dei decreti sicurezza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, p. 249, gli interventi normativi dei decreti sicurezza hanno rivestito un'importanza fondamentale nella definizione del contenuto positivo della libertà di riunione, individuando le possibilità comportamentali in capo ai manifestanti.

²⁴ D. CODUTI, *La libertà di riunione in discussione. L'art. 17 della Costituzione e la sfida della sicurezza*, cit., p. 123.

²⁵ Così TAR Lazio, sez. I, sent. 13 febbraio 2012 n. 1432, che ha annullato per carenza di potere le ordinanze del sindaco di Roma che vietavano cortei nel centro storico in violazione dell'art. 17 Cost.

²⁶ La Corte costituzionale, sent. 8 – 16 marzo 1962 n. 19, ha individuato nell'ordine pubblico un limite a tutte le libertà: anche i diritti fondamentali devono essere temperati con le esigenze della convivenza civile.

2. Le alterne vicende del reato di blocco stradale

Così come la regolamentazione del diritto di riunione, anche la normativa repressiva del blocco stradale negli ultimi anni è stata più volte rimaneggiata.

In principio c'era il decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), fortemente voluto dal ministro dell'interno Mario Scelba in un'epoca in cui nella neonata Repubblica permaneva ancora un'impronta autoritaria²⁷. Una norma in tutto, ma di gran peso: l'art. 1 sanzionava, con una pena assai severa, la reclusione da uno a sei anni, il deposito o l'abbandono di congegni o oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o in una zona portuale o lacustre o fluviale, o comunque l'ostruzione e l'ingombro, commessi al fine di ostacolare la libera circolazione; la pena era raddoppiata se il fatto era commesso da più persone, anche non riunite, o usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Non c'era un riferimento esplicito alla condotta di chi impediva il passaggio con il proprio corpo, ma la Corte di cassazione aveva fatto rientrare nelle modalità diverse dal posizionamento di oggetti («Chiunque [...] comunque ostruisce ed ingombra»), oltre alle alterazioni materiali, come divellere i binari di una ferrovia o deteriorare un tratto di strada, anche un assembramento di persone che sia idoneo a rendere la circolazione apprezzabilmente più difficoltosa rispetto alle condizioni normali²⁸. I destinatari della norma così interpretata furono in larga parte operai e studenti, il che diede il via a partire dal 1968 ad

²⁷ Il presidente del consiglio Alcide De Gasperi dopo le elezioni dell'aprile 1948 aveva formato un nuovo governo estromettendo i partiti del Fronte popolare (socialisti e comunisti e altre formazioni minori) e il ministro dell'interno Mario Scelba nello stesso periodo aveva riorganizzato la polizia in chiave autoritaria, allontanando i partigiani, con l'obiettivo di reprimere duramente scioperi e proteste. L. PEPINO, *Blocco stradale*, in AA.VV., *Questo libro è illegale*, Milano, 2025, pp. 46-47, ricorda come nello stesso anno in cui venne introdotto il nuovo reato di blocco stradale nel corso delle manifestazioni di piazza erano morti ventotto dimostranti e cinque agenti.

²⁸ In questo senso la giurisprudenza era costante: cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. III, 20 marzo 1967 n. 469; Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 1968 n. 103 (che specifica che è indifferente che le persone siano in piedi o sdraiate); Cass. pen., sez. I, 3 settembre 1976 n. 8638 (con la motivazione che per rimuovere la presenza fisica di più persone è necessario lo stesso intervento attivo che occorre per rimuovere ostacoli materiali); Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 1978 n. 335; Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 1987 n. 3567;

una lunga serie di amnistie aventi ad oggetto i blocchi commessi in occasione di agitazioni sindacali²⁹.

Per ridurre la portata della norma, nella giurisprudenza di merito era stato sostenuto – con riguardo all’azione di alcune pacifiste che, per opporsi all’installazione a Comiso di missili della NATO a testata nucleare, si erano sdraiate sulla carreggiata stradale per fermare i camion militari diretti alla base, mentre avevano consentito il transito dei mezzi agricoli – che se si agisce per impedire il passaggio solo di alcuni mezzi non ricorre il reato di blocco stradale ma quello meno grave di violenza privata: per il giudice mancava il fine di ostacolare la libera circolazione e si trattava non di blocco ma di «posti di blocco»³⁰.

Alle soglie del Duemila, dopo che il quadro legislativo era rimasto inalterato per più di cinquant’anni, in un mutato clima politico il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), inserendo l’art. 1-bis nel decreto legislativo n. 66 del 1948, trasformava il blocco stradale, in qualunque forma avvenuto, in un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria³¹, mentre continuavano a costituire reato il blocco ferroviario e il blocco fluviale attuati abbandonando congegni o altri oggetti, essendo quelle dei treni e delle navi «vie obbligate» che non consentono al cittadino che se ne è servito e le trova ostruite di utilizzare percorsi alternativi³². La depenalizzazione si inseriva in una riflessione, in pieno corso in quegli anni, sulla necessità, anche a fini

Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1994 n. 5424; Cass. pen., sez. I, sent. 10 novembre 1997 n. 10151; Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2005 n. 2205 (con riguardo al blocco ferroviario).

Contra, A. TANAS, *I reati contro la libera circolazione*, in *Giustizia penale*, 1949, p. 392, secondo il quale la semplice presenza di corpi non rientrava nella condotta descritta dalla norma e costituiva applicazione analogica vietata.

²⁹ Art. 1, comma 1 lett. c) DPR 25 ottobre 1968 (che comprese nell’amnistia anche le manifestazioni studentesche); art. 1, comma 1 lett. c) DPR 22 maggio 1970 n. 283; art. 1, comma 1, lett. g) DPR 18 dicembre 1981 n. 744; art. 1, comma 1, lett. g) DPR 16 dicembre 1986 n. 865; art. 1, comma 1, lett. f) DPR 12 aprile 1990 n. 75.

³⁰ Trib. Ragusa, 14 aprile 1984, in *Questione Giustizia*, n. 4/1985, pp. 865 ss., che richiama la sentenza della Corte di cassazione del 27 febbraio 1959 (in *Giur. Cass. pen.*, 1953, 1° bim, p. 140) che ha incluso nella violenza di cui all’art. 610 cod. pen. qualunque mezzo idoneo a coartare la libertà altrui, annullando la volontà di autode-terminazione del soggetto passivo.

³¹ Art. 17 D. L.vo n. 597/1999. Il neo introdotto art. 1-bis comminava la sanzione amministrativa anche a chi «comunque» avesse ostruito una strada ferrata, ricomprendendovi così la condotta di chi avesse occupato i binari.

³² Così Cass. pen., sez. V, 29 maggio 2003 n. 23698.

deflattivi, di selezionare attentamente i beni meritevoli di essere salvaguardati attraverso la legge penale, la quale deve costituire uno strumento di ultima istanza cui fare ricorso solo quando non vi sono altri adeguati mezzi di tutela. In nome del diritto penale minimo, alla restrizione dell'area della punibilità si accompagnò dunque l'estensione di quella delle sanzioni amministrative.

Nel 2018 è intervenuta una parziale inversione di marcia. L'art. 23 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 ha ripristinato come delitto il blocco stradale commesso al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, salvo (nella versione della legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132) restringere l'incriminazione unicamente alla sua realizzazione per mezzo di oggetti o congegni, cioè nelle forme di maggiore impatto. L'art. 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948 è stato invece integralmente sostituito, prevedendo la comminazione di una sanzione amministrativa a «chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo». La differenziazione dei trattamenti aveva una sua razionalità: il deposito o l'abbandono di oggetti non ha solo ripercussioni sulla viabilità, ma attenta alla sicurezza dei trasporti mettendo in pericolo l'incolumità dei conducenti, mentre l'interposizione dei corpi ha quale unico effetto di interrompere o intralciare la circolazione e a rischiare è al più chi forma la barriera umana.

Tale trattamento diversificato ha però avuto nella prassi giurisprudenziale applicazioni paradossali. Alcune Procure della Repubblica hanno interpretato l'espressione «oggetti di qualsiasi specie» in senso ampio e nel 2019 in Sardegna, in occasione delle manifestazioni degli allevatori del settore ovicaprino che protestavano per l'acquisto del latte a un prezzo eccessivamente basso da parte delle imprese di trasformazione e distribuzione, per il versamento del latte sul manto stradale (all'insegna dello slogan «Meglio buttarlo via») vi sono stati processi – conclusisi nella maggior parte dei casi con assoluzioni –, pur trattandosi a tutta evidenza di un liquido organico innocuo e che incide sulla viabilità molto meno di un assembramento di persone³³.

A troncare ogni possibile questione sulla rilevanza amministrativa

³³ Considerazioni analoghe dovrebbero indurre ad escludere che sia perseguibile la condotta di chi stende uno striscione in alto da un lato all'altro della strada: è un mezzo chiaramente inidoneo non solo ad impedire, ma anche ad ostacolare la circolazione.

o penale delle condotte, l'art. 14 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48³⁴, modificando l'art. 1-bis decreto legislativo n. 66 del 1948, per la prima volta ha espressamente incriminato il blocco stradale o ferroviario attuato con il proprio corpo – che prima del 1999 aveva costituito reato in virtù di una interpretazione giurisprudenziale estensiva – con la previsione della pena della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro ove attuato da una persona sola e della reclusione da sei mesi a due anni se commesso da più persone riunite.

La nuova disposizione, che reprime una forma di protesta non violenta, si inserisce appieno in un ordito legislativo volto ad incriminare anche comportamenti meramente passivi. In particolare, ha destato ampia risonanza la scelta di reprimere le condotte di rivolta attuate all'interno di una struttura carceraria o in un centro di permanenza per il rimpatrio pur se non caratterizzate da violenza o minaccia, specificando che «costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza» (così il nuovo art. 415-bis del codice penale). In ipotesi, potrebbe essere perseguito come delitto anche il rifiuto di uscire dalla cella o uno sciopero della fame attuato in massa dai detenuti per protestare contro le condizioni della reclusione, considerandolo una inesecuzione di ordini in grado di mettere a rischio l'ordine carcerario³⁵.

3. Blocco stradale attuato con il corpo ed esercizio dei diritti fondamentali

Il blocco della circolazione su strada ordinaria causato con il cor-

³⁴ Il decreto (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario) è stato convertito nella L. 9 giugno 2025 n. 80.

³⁵ M. DI SALVO, *La nuova fattispecie di "rivolta" in carcere nel decreto "sicurezza" tra incostituzionalità e inciviltà*, in *salvisjuribus.it*, 8 dicembre 2025; R. DE VITO e P. GONNELLA, *La non violenza al banco degli imputati, anatomia del reato di rivolta*, in *Questione Giustizia*, 14 gennaio 2026; M. V. TATANGELO, *Le proteste e l'applicazione del reato di rivolta penitenziaria*, *XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 29 maggio 2026.

po da più persone, a differenza di quello cagionato da un singolo, ha quale terreno elettivo di applicazione le manifestazioni di sciopero e di protesta³⁶. È infatti fisiologico che nel corso di esse, sia che si svolgano in forma statica con *sit-in* (come è accaduto spesso negli ultimi anni, ad opera di gruppi di giovani attivisti di organizzazioni ambientaliste che intendono denunciare una fonte di inquinamento) che in forma dinamica con cortei, si determinino rallentamenti e impedimenti della viabilità: nel primo caso quando viene occupata una porzione del manto stradale creando un ostacolo, nel secondo per via dell'andamento a passo d'uomo e dell'arresto periodico della marcia in certi punti del percorso, per consentire al gruppo di non disperdersi e di scandire slogan rivolti a sensibilizzare i passanti.

Perfino in caso di manifestazione preavvisata in cui venga rigorosamente rispettato l'itinerario preannunciato o quello diverso concordato con la questura si verificano intralci alla circolazione, perché per consentire un raduno o un corteo il traffico viene deviato sulle strade limitrofe o in qualche modo rallentato. Senza contare un fattore imprevedibile, il successo o meno dell'iniziativa: se ad un evento programmato pensando ad un certo numero di partecipanti, con comizio finale in una piazza che ha una data capienza, partecipa il doppio delle persone previste, è inevitabile vi siano ripercussioni sulla viabilità nelle aree circostanti.

L'incriminazione delle condotte di blocco stradale, volta a salvaguardare la libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 della Costituzione, viene così a interferire con l'esercizio dei diritti di riunione e di sciopero, parimenti tutelati dalla Costituzione rispettivamente agli artt. 17 e 40, incidendo sulle classiche modalità in cui essi si esplicano³⁷.

³⁶ Sono minoritari nella cronaca, giudiziaria e non, gli episodi in cui iniziative di un singolo o di gruppi sparuti dettate da altri motivi hanno avuto ricadute significative sulla mobilità (da ultimo, un rapper il 18 settembre 2026 ha invaso con alcuni amici la SS35 per girarvi le scene di un video, causando un arresto della circolazione). Più frequenti le contestazioni del reato di blocco stradale quando la viabilità sia interrotta per commettere una rapina, stante la diversità degli interessi protetti e la considerazione che alla violenza costitutiva della rapina non è necessario il blocco stradale (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1971 n. 33; Cass. pen., sez. II, 4 marzo 1974 n. 1827).

³⁷ Per S. ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del codice Rocco alla Costituzione. Criticità e possibili rimedi*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2025, p. 221, il reato di blocco stradale lede anche la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., ma la tesi non convince, perché di per sé interrompere la circolazione non è una forma di espressione.

Il bilanciamento fra tali principi costituzionali non pone particolari problemi quando una manifestazione è regolarmente preannunciata, perché in questo caso, così come del resto quando vengono organizzate fiere o eventi commerciali, intervengono provvedimenti dell'autorità amministrativa a disciplinare diversamente il traffico.

Il nodo cruciale è invece costituito dai *sit-in* e dai cortei non preavvisati, perché la giurisprudenza ha sempre sostenuto che i diritti di manifestazione del pensiero e di riunione devono esercitarsi nel rispetto degli altri beni penalmente protetti, ovvero, in caso di blocco stradale, la libertà di circolazione³⁸.

Per essi bisogna però considerare che, come si è visto, la mancata comunicazione all'autorità non li rende in sé illeciti. Ciò è vero ancor più dopo che il decreto-legge n. 23 del 2026, novellando l'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, ha previsto per i promotori di una manifestazione non preavvisata – prima puniti con l'arresto e l'ammenda –, nonché per i partecipanti a una manifestazione vietata per ragioni di ordine pubblico o in cui non siano state rispettate le limitazioni poste alla circolazione o all'itinerario da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, unicamente la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria³⁹. Chi prende parte a un corteo improvvisato che non sia stato vietato dal questore o in cui le deviazioni dal percorso preordinato non abbiano comportato rischi significativi non è invece passibile di alcuna sanzione.

Le apparenze non devono ingannare: la finalità di tale riforma non è stata alleggerire la risposta repressiva ma, al contrario, fare uscire la condotta dal circuito giudiziario, ritenuto troppo lento e garantista, per affidare all'autorità amministrativa una reazione più celere⁴⁰. Sta

In ogni caso la Corte costituzionale, chiamata in passato a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 66 del 1948 nella parte in cui non prevede diminuenti allorché i fatti siano commessi nell'esercizio della libertà tutelata dall'art. 21 Cost., ha dichiarato la questione non fondata con la motivazione che trattasi di scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore (sent. 28 giugno – 16 luglio 1973 n. 133).

³⁸ Cass. pen., sez. I, 27 giugno 1974 n. 4514; Cass. pen., sez. II, 2 giugno 1979 n. 5159; Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1994 n. 5424.

³⁹ Art. 9, comma 1, lett. a) nn. 1 e 3 del decreto-legge. La norma, prendendo atto delle nuove modalità di convocazione all'epoca di Internet, specifica che la sanzione si applica anche a chi promuove senza preavviso la riunione in luogo pubblico avvalendosi di reti, piattaforme e altri mezzi di comunicazione elettronica.

⁴⁰ Sul processo di amministrativizzazione del diritto penale, con la conseguente

di fatto però che, a fronte del dato obiettivo della depenalizzazione della condotta dei promotori di una manifestazione non preavvisata e, soprattutto, della previsione di un mero illecito amministrativo per la partecipazione a manifestazioni vietate o in cui da trasgressioni alle prescrizioni del questore possano scaturire situazioni rischiose per l'ordine pubblico, continuare a perseguire i blocchi stradali realizzati in tali contesti innesta un'antinomia: si prevede una pena detentiva per la semplice circostanza che un corteo intralci il traffico e una sanzione amministrativa per la ben più grave ipotesi in cui esso metta in pericolo l'incolumità collettiva.

Per quanto riguarda poi in particolare il contrasto fra l'incriminazione del blocco stradale attuato con il corpo e le forme di esercizio del diritto di sciopero, va considerato che la giurisprudenza riconosce ormai che la protesta sindacale può esplicarsi legittimamente con modalità che vanno ben oltre la mera astensione dal lavoro, concretizzandosi in tutte quelle azioni sussidiarie finalizzate a favorire un'ampia adesione, compreso il picchettaggio, sempre che sia persuasivo e non tramodi in violenza o minaccia, impedendo a chi non vuole scioperare di lavorare⁴¹. D'altronde lo sciopero, per essere efficace, tendenzialmente provoca disagi a terzi. A ragionare altrimenti, verrebbero incriminati per blocco stradale perfino gli operai che, radunatisi in massa davanti all'azienda, occupando il manto stradale prospiciente, ostacolano la circolazione.

Ora, nel massimizzare sul piano legislativo l'interesse alla locomozione, valutando come recessivi altri diritti parimenti fondamentali e sanzionando penalmente le classiche modalità di esercizio dei diritti di sciopero e di riunione, non è stato considerato che la libertà di circolazione, tutelata dall'art. 16 della Costituzione, rientra fra le classiche libertà individuali e che, come tutte, non costituisce un valore assoluto (tant'è che ne è consentita la limitazione con legge per motivi di sanità e di sicurezza), dovendo essere temperata con le altre libertà, com-

formazione accanto al diritto penale e processuale ordinario di un vero e proprio diritto penale e processuale amministrativo, cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1996, p. 795 ss.

⁴¹ Cass. pen., sez. V, sent. 18 aprile 1978 n. 4544. Posizioni più avanzate si erano affacciate in quegli anni nella giurisprudenza di merito, riconoscendo che il picchettaggio "muraglia umana" è il mezzo più idoneo per rendere efficace lo sciopero (su di esse, G. NEPPI MODONA, *Conflittualità operaia e repressione penale: il "delitto" di picchettaggio*, in *Questione Giustizia*, n. 1/1982, pp. 67 ss.).

prese quelle ad esercizio collettivo⁴². Essendo il diritto di circolazione dello stesso rango di quelli di riunione e di sciopero, la limitazione volta a consentirne la reciproca salvaguardia non comporta necessariamente l'incriminazione del blocco stradale perché, da un lato, i diritti di sciopero e di manifestazione per esplicitarsi pienamente non possono essere recintati nelle aree dove non c'è traffico e, dall'altro lato, dal blocco stradale non deriva un impedimento assoluto della libertà di locomozione, ma unicamente la preclusione di percorrere un dato tratto viario per un circoscritto periodo di tempo.

3.1. La scriminante dell'esercizio di un diritto

Sul terreno strettamente penalistico, si tratta dunque di valutare se la realizzazione del delitto di blocco stradale attuato con il corpo da più persone possa essere esclusa ravvisando delle cause di giustificazione o scriminanti, ovvero delle situazioni in presenza delle quali un fatto che in astratto e di regola costituisce reato non è considerato anti-giuridico. Segnatamente, nel caso di barriere umane che ostacolano la circolazione durante manifestazioni di protesta o di sciopero potrebbe riscontrarsi la scriminante dell'esercizio del diritto prevista dall'art. 51 del codice penale, con la peculiarità che essa verrebbe a configurarsi in termini capovolti rispetto al rapporto regola-eccezione: poiché gli intralci alla viabilità cagionati da un gruppo di persone sono un classico di cortei e *sit-in*, nella prassi la condotta in astratto sanzionata e la causa di giustificazione coinciderebbero (quasi) sempre.

Per quanto la norma incriminatrice del blocco stradale attuato con il corpo non contenga la clausola «senza giustificato motivo» – che secondo la Corte costituzionale funge da «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti, pur in assenza di una causa di giustificazione, quando sussistono situazioni ostative di carattere oggettivo o soggettivo che rendono inesigibile il comportamento o quando occorre tutelare interessi confliggenti di

⁴² Sull'equilibrio fra principi costituzionali che comporta un non assolutizzazione dei diritti, cfr G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino 1992, pp. 170 – 171. La Corte cost., nella sent. 9 aprile – 9 maggio 2013 n. 85, ha espressamente affermato il principio che tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi «tiranno».

rango pari o superiore⁴³ –, dovrebbe dunque ritenersi che in linea di massima l'ostruzione di una strada sia perseguibile solo quando non è causata dallo svolgimento di una manifestazione.

È vero che l'esercizio di un diritto scrimina la condotta in quanto siano rispettati i limiti in cui esso è riconosciuto dalla legge, ma non vi sono violazioni di tali limiti oltre che, come è evidente, quando il *sit-in* o il corteo siano stati preannunciati e le eventuali prescrizioni imposte osservate, anche quando ciò non avviene, purché non si tratti di una manifestazione vietata per ragioni di ordine pubblico o in cui dalle deviazioni dal percorso concordato con la questura sia derivato un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, perché al di fuori di tali evenienze, pur dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza del 2026, non è prevista la comminazione di sanzioni amministrative, fuorché per i promotori e chi vi abbia preso la parola.

Peraltro, anche per i partecipanti a una manifestazione passibili di una sanzione amministrativa, potrebbe configurarsi una causa di giustificazione putativa (art. 59, comma 4, codice penale) in capo a coloro che non fossero consapevoli del divieto o di quale fosse l'itinerario programmato e abbiano agito nella convinzione di esercitare pienamente un proprio diritto.

Quanto agli scioperi, non essendo mai stata emanata una legge di regolamentazione in attuazione dell'articolo 40 della Costituzione tranne che per il settore dei servizi pubblici essenziali, intralci o impedimenti della viabilità non accompagnati da minaccia o violenza non dovrebbero essere punibili.

La via del considerare il blocco stradale causato da una barriera umana scriminato dall'esercizio del diritto di riunione o del diritto di sciopero, nonostante qualche apertura nella giurisprudenza di merito⁴⁴, non è stata però finora battuta dalla Corte di cassazione, che in

⁴³ Così Corte cost., sent. 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 n. 5, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 ter del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.

⁴⁴ Così, ad esempio, il Tribunale di Savona, sent. 26 settembre 1990. Dopo la riforma del 2018 che ha previsto per il blocco stradale realizzato con il corpo l'irrogazione di una sanzione amministrativa, i giudici di pace di Fermo hanno annullato le sanzioni comminate dalla Questura ai lavoratori che il 16 ottobre 2019 si erano assembrati nella strada adiacente ai cancelli dello stabilimento per denunciare le condizioni in cui erano costretti a operare, invocando l'esercizio dei diritti costituzionali di manifestazione e di sciopero (S.P. BRACCHI, *Noterella in tema di diritto allo sciopero. Riflessioni sul co-*

passato ha pressoché costantemente incriminato tale condotta con la motivazione che i diritti costituzionalmente garantiti hanno dei limiti intrinseci e devono essere esercitati nel rispetto degli altri diritti penalmente protetti⁴⁵.

Ma c'è una recentissima novità legislativa con cui occorre fare i conti. L'art. 12 del decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 (c.d. decreto sicurezza) ha stabilito che «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione» la persona segnalata non è iscritta nel registro delle notizie di reato ordinario ma in un separato registro⁴⁶. Questa norma, pur originariamente concepita come scudo per agenti di polizia e carabinieri in servizio d'ordine alle manifestazioni e incriminati per avere usato immotivatamente o in misura spropositata la forza, evitando loro di ritrovarsi formalmente indagati, vale non solo per l'adempimento di un dovere e l'uso legittimo delle armi, ma per tutte le cause di giustificazione, fra le quali il consenso dell'avente diritto, l'esercizio di un diritto, la legittima difesa e lo stato di necessità. Benché tale non fosse l'intenzione del legislatore, certamente la disposizione non si presta ad applicazioni selettive e dovrebbe trovare applicazione per le segnalazioni che coinvolgono, ad

siddetto "sit-in" e violazione delle norme che assicurano la libertà di circolazione sulle strade ordinarie, in *Judicium*, 17 marzo 2022).

⁴⁵ Per Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1973 n. 276 l'art. 40 Cost. non legittima le infrazioni alla legge penale lesive di interessi diversi da quelli attinenti ai rapporti di lavoro e non può essere invocato ai fini dell'esimente dell'esercizio di un diritto in rapporto al blocco stradale. Per Cass. pen., sez. II, 2 giugno 1979 n. 5159 il diritto di sciopero non è illimitato, come si desume dal tenore dell'art. 40 Cost., il quale dispone che esso si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, onde la disposizione costituzionale non può essere invocata ai fini della esimente dell'esercizio di un diritto in rapporto al delitto di blocco stradale, che si realizza con un comportamento diverso dall'astensione dal lavoro. Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 1999 n. 7822, con riguardo al blocco ferroviario, ha escluso che rientri nell'esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione di pensiero tutelati dall'art. 17 e 21 Cost. la condotta di occupare binari ferroviari per protestare contro il provvedimento di soppressione di una fermata, provocando così un notevole rallentamento dei convogli.

Con riferimento alla scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., Cass. pen., sez. I, sent. 23 gennaio 1997 n. 4323, aveva escluso che un blocco stradale attuato da lavoratori che protestavano contro i licenziamenti decisi dall'azienda fosse giustificato: il diritto al lavoro rientra fra quelli costituzionalmente garantiti ma non fra quelli primari ed essenziali (vita, integrità fisica, libertà morale e sessuale, il nome, l'onore) e la sua perdita non costituisce un danno grave alla persona.

⁴⁶ Il nuovo registro prende il nome di "modello 45 bis", così richiamando il modello 45 previsto per l'iscrizione dei fatti non costituenti reato.

esempio, i giornalisti chiamati a rispondere di diffamazione e – ciò che qui interessa – manifestanti e scioperanti che scendono in piazza.

Ragionando in questi termini, pur a fronte dell’ambiguità dell’espressione «quando appare evidente», di fronte a cortei e *sit-in* espressione del diritto di riunione e di sciopero che creano rallentamenti della circolazione non sussiste alcun *fumus* che sia stato commesso un reato ma, all’inverso, in assenza di violenze e minacce, dovrebbe presumersi che si tratti di fatto penalmente irrilevante.

3.2. *La perimetrazione delle condotte*

Anche a volere ritenere che i blocchi stradali realizzati nel contesto di manifestazioni di protesta non siano scriminati ai sensi dell’art. 51 del codice penale, per essi la sfera di applicazione del reato potrebbe (e dovrebbe) essere notevolmente circoscritta partendo dalla descrizione della condotta incriminata: l’impedimento della circolazione su una strada ordinaria o ferrata da parte di una persona o di più persone riunite che la ostruiscono con il proprio corpo. Si tratta di un reato che rientra fra quelli classicamente considerati di evento, in cui l’ostruzione con il corpo deve *impedire* la circolazione⁴⁷. Ciò lo differenzia rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall’art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948, dove invece rileva la condotta: il deposito o l’abbandono di congegni o altri oggetti su una strada ordinaria o ferrata, o comunque la sua ostruzione o ingombro, finalizzati ad impedire od ostacolare la libera circolazione⁴⁸.

Va anche rilevato, da un punto di vista terminologico, come l’*ostruire* non sia sinonimo dell’*ingombrare*: ostruendo si inibisce il passaggio, ingombrando lo si può rendere solo più difficoltoso. Lo stesso utilizzo nelle pronunce giurisprudenziali, oltre che nel linguaggio comune, dell’espressione “blocco stradale” rende plasticamente l’idea della chiusura totale. Di conseguenza, se le parole hanno un senso, mentre per la punibilità della condotta consistente nel deporre conge-

⁴⁷ B. PATERRA, *La “ripenalizzazione” del blocco stradale nel “decreto sicurezza”: la criminalizzazione del dissenso alla prova delle garanzie costituzionali*, in *la legislazione penale.eu*, 13 gennaio 2026, p. 14.

⁴⁸ Per Cass. pen., sez I, 3 settembre 1976 n. 8638 entrambe le ipotesi di reato descritte dalla norma – il deporre o l’abbandonare congegni o altri oggetti oppur l’ostruzione o l’ingombro comunque realizzati – sono a forma vincolata, perché il blocco stradale deve essere realizzato ostruendo o ingombrando e non altrimenti.

gni o oggetti l'utilizzo dei verbi "ostruire" e "ingombrare" evidenzia come sia sufficiente che il traffico veicolare sia anche solo rallentato, come del resto è evidenziato dalla finalità perseguita dall'autore di impedire o (anche solo) ostacolare la libera circolazione, nel caso di blocco stradale o ferroviario realizzato formando barriere umane, essendo richiesta una vera e propria "ostruzione", occorre che la circolazione sia preclusa del tutto.

Dovrebbe dunque considerarsi superata la giurisprudenza antecedente alla depenalizzazione del 1999, la quale riteneva sufficienti a configurare il reato gli assembramenti di persone che intralciassero il transito dei veicoli causando ritardi⁴⁹. La nuova formulazione della disposizione dell'art. 1-bis del decreto legislativo n. 66/1948 induce a considerare penalmente rilevanti solo quelle condotte che comportino una vera e propria interruzione del flusso della viabilità che si protragga per un periodo di tempo significativo⁵⁰. Questa eventualità ricorre pressoché sempre in caso di blocco ferroviario essendo inimmaginabile che attivisti percorrano a piedi l'armamento dei binari e che un treno li segua a passo d'uomo, non invece nei cortei su strada dove solo se si

⁴⁹ Come già esposto, in passato la Cassazione aveva fatto rientrare nelle «altre modalità» di cui all'art. 1 del D. L.vo. n. 66 del 1948 anche il blocco realizzato dalla presenza fisica di più persone «che sia idoneo a rendere la circolazione apprezzabilmente più difficoltosa rispetto alle condizioni normali». Trattandosi di reato di mera condotta, non si riteneva necessario che la circolazione venisse impedita, essendo sufficiente che la sede stradale fosse comunque ingombra (Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1971 n. 140; Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1971 n. 140; Cass. pen., sez. I, 29 maggio 1982 n. 5422). Per Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 1982 n. 11587 se la circolazione viene ridotta al minimo il reato sussiste egualmente, perché essa resta impedita per i veicoli ed è estremamente disagiata per i pedoni. In dottrina, negli stessi termini, richiamando l'idea di materialità insita nei verbi "ostruire" e "ingombrare", R. DELL'ANDRO, *In tema di reati contro la libera circolazione*, in *Giustizia penale*, 1951, p. 354.

Secondo B. PATERRA, *La "ripenalizzazione" del blocco stradale nel "decreto sicurezza": la criminalizzazione del dissenso alla prova delle garanzie costituzionali*, cit., p. 15, le condotte di blocco stradale corporale che non cagionino un impedimento alla circolazione stradale ma siano sorrette dalla finalità di impedire od ostacolare la libera circolazione sarebbero attratte nell'alveo applicativo dell'art. 1 del D. L.vo. n. 66 del 1948, con la conseguenza paradossale che da un minor danno scaturirebbe una reazione sanzionatoria più severa.

⁵⁰ Ad avviso dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione (Relazione sul D.L. n. 48 del 2025 così come convertito nella L. n. 80 del 2025), vi è reato esclusivamente quando la condotta ostacoli in modo significativo la circolazione, così da cagionare una turbativa effettiva, rilevante e apprezzabile dal punto di vista temporale, al traffico stradale e ferroviario.

resta fermi sulla carreggiata formando un vero e proprio “muro umano” si determina l’arresto del traffico. Così ragionando, restano dunque fuori dal perimetro normativo quelle situazioni in cui un gruppo si muova lentamente o con brevi pause, o occupando solo una corsia di marcia (cosicché le macchine possono comunque passare a tratti alterni), perché in queste ipotesi la circolazione non è del tutto impedita ma solo rallentata.

Va detto, per inciso, che in casi eccezionali a fermare il flusso di veicoli può bastare una singola persona: in occasione delle proteste popolari verificatesi nel 1989 a Pechino, in piazza Tienanmen un uomo solo è riuscito a impedire l’avanzata di una fila di carri armati (salvo poi essere prelevato dai militari). Di norma però difficilmente un individuo isolato riesce a realizzare un blocco mettendosi in mezzo alla strada: un corpo da solo non “impedisce”, al massimo ostacola e gli automobilisti possono decelerare e superarlo con manovre non pericolose.

3.3. La considerazione dell’elemento soggettivo

A questo punto viene da chiedersi se, stante la descrizione della condotta in termini più ampi, debba essere inevitabilmente sanzionato l’ostruzionismo della viabilità attuato con veicoli nell’ambito di una manifestazione. Il rallentamento del traffico è in genere conseguenza inevitabile di cortei formati da mezzi di locomozione che, nell’ambito di scioperi e proteste, procedono molto lentamente, come è avvenuto ancora di recente in Francia e Belgio nel 2024 quando il movimento dei cosiddetti gilet gialli è sceso in strada con i trattori per contestare i prezzi bassi di prodotti agricoli di importazione *extra* UE, meno controllati e con standard qualitativi più bassi. Qui a limare la sfera della punibilità potrebbe soccorrere l’elemento soggettivo, perché la disposizione dell’art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 è formulata prevedendo per l’integrazione della fattispecie il dolo specifico, ovvero il «fine di impedire o ostacolare la libera circolazione».

Diversamente, per il blocco stradale attuato con il corpo basta il dolo generico. Questa differente disciplina, che risale alla riformulazione della normativa nel 2018, allorché si statuí che gli arresti del traffico cagionati da barriere umane continuassero a costituire un illecito amministrativo⁵¹, dopo la re-incriminazione del 2025 con la

⁵¹ Così non era nel testo novellato dell’art. 1-bis introdotto dall’art. 17 D. L.vo n.

trasformazione del blocco stradale attuato con il corpo in un reato autonomo, rappresenta una grossa novità. Infatti l'impedimento della circolazione non è più il fine e per l'integrazione del reato basta la consapevolezza di ostacolare il passaggio veicolare, anche se lo scopo è manifestare.

La diversa configurazione dell'elemento soggettivo in disposizioni incriminatrici poste a tutela della libertà di circolazione, che si distinguono per le modalità con cui si realizza la lesione dell'interesse protetto – in un caso frapponendo la propria persona, nell'altro abbandonando congegni o altri oggetti o ostruendo o ingombrando la sede stradale con altre modalità – poteva trovare in passato una giustificazione nella circostanza che, poiché il blocco stradale attuato con il corpo costituiva un illecito amministrativo, era addirittura sufficiente la colpa; dopo le modifiche normative del 2025 non si comprendono però le ragioni della differenza. In termini pratici – anche prescindendo dall'ipotesi di gran lunga più ricorrente, in cui il rallentamento della circolazione sia dovuto allo svolgimento di manifestazioni – basti pensare che la realizzazione del delitto sarebbe in astratto ipotizzabile nell'ipotesi in cui una massa di tifosi scenda in strada a festeggiare la squadra che ha vinto una partita e perfino in quella in cui un capannello di persone che si formi davanti a una chiesa o a un matrimonio o a un funerale che impedisca alle vetture di muoversi liberamente, mentre ciò non varrebbe per un'auto che per un qualche motivo venisse lasciata volontariamente in mezzo alla strada e fermasse il traffico, senza che tale sia l'intenzione del proprietario.

Il problema della configurazione dell'elemento soggettivo è acuito anche dai diversi atteggiamenti manifestati nella sfera politica. In più occasioni infatti esponenti governativi hanno espresso la loro solidarietà nei confronti di coloro che avevano intenzionalmente bloccato il traffico con mezzi di trasporto⁵², con il rischio di lanciare messaggi

507/1999, che prevedeva che il deposito o abbandono di congegni o altri oggetti su una strada ordinaria o *comunque* l'ostruzione o l'ingombro di una strada ordinaria o ferrata fosse punito con una sanzione amministrativa ove commesso "al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione".

⁵² Così il ministro dell'interno Matteo Salvini l'11 febbraio 2019, rispetto alle manifestazioni di protesta dei pastori sardi che avevano bloccato mezzi di trasporto («Io sto con i manifestanti»); analogamente il 9 febbraio 2024 il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida verso coloro che a Roma avevano paralizzato il traffico lungo via Nomentana («Sono con gli agricoltori»).

fuorvianti sulla liceità della condotta a seconda dell'orientamento ideologico degli autori.

La previsione del dolo specifico per il reato più grave di blocco del traffico con congegni, oggetti o altri mezzi che potrebbero causare incidenti, mentre è sufficiente la consapevolezza e volontarietà della condotta per quello meno grave di formazione di una barriera umana, non costituisce una semplice irrazionalità legislativa, ma un'incongruenza che lede il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento fra fattispecie assimilabili. Né è possibile, per altro verso, dare alla normativa una lettura conforme ai principi costituzionali, considerando sottintesa in tutte le incriminazioni la finalità di impedire od ostacolare la libera circolazione, perché la diversità di formulazione non la consente.

Peraltro, in parte superando l'incongruenza della disparità, anche per il blocco stradale realizzato con congegni, oggetti o altri mezzi diversi dalle barriere umane, per quanto l'art. 1 richieda il "fine di impedire od ostacolare la libera circolazione", la Corte di cassazione ha costantemente ritenuto sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a rendere la circolazione stradale apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento, considerando estraneo al dolo specifico l'interesse o il movente di protestare⁵³.

4. Pene sproporzionate?

Da ultimo c'è da interrogarsi sull'opportunità del ricorso allo strumento penale per gli intralci alla circolazione, posto che la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che il principio di proporzionalità impone di valutare se una norma potenzialmente limitativa di

⁵³ La giurisprudenza di legittimità è costante in questo senso. Cfr. Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1968 n. 200; Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 1969 n. 1398; Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1973 n. 276; Cass. pen., sez. II, 4 marzo 1974 n. 1827 (che richiama, a titolo di esempio, l'intento di perpetrare una rapina a mezzo del blocco stradale); Cass. pen., sez. I, 29 maggio 1982 n. 5422; Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 1986 n. 10516; Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 1987 n. 3567; Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1988 n. 9862; Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1991 n. 7307; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1997 n. 10151; Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2001 n. 17774; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2010 n. 20312 (che richiama la natura di reato di pericolo).

un diritto fondamentale sia necessaria e idonea al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti, dovendosi, tra più misure appropriate, applicare quella che sia meno restrittiva dei diritti individuali e che imponga sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti⁵⁴. Sotto questo punto di vista, più compatibile con i principi costituzionali era l'opzione legislativa del 2018 di comminare per il blocco stradale commesso con il corpo una mera sanzione amministrativa.

Dal canto suo la Corte europea dei diritti dell'uomo, riconoscendo che nella tutela della libertà di riunione sancita dall'art. 11 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) rientrano sia le riunioni statiche che quelle dinamiche (compresi *sit-in*, marce e lenti movimenti di veicoli per rallentare il traffico), ha sì ammesso le restrizioni "necessarie in una società democratica" e affermato che i blocchi stradali giustificano l'intervento dell'autorità a tutela dell'ordine pubblico e la condanna penale dei manifestanti, ma ciò nella misura in cui derivi un pericolo alle persone e in relazione a interruzioni della circolazione protrattesi per ore che avevano determinato ingorghi di centinaia di chilometri con numerosi incidenti⁵⁵. Bisognerebbe allora quantomeno differenziare le condotte, prevedendo la punibilità solo di quelle che comportano particolari disagi quantitativi o qualitativi⁵⁶

⁵⁴ Cfr., fra le tante, sent. 14 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014 n. 1; sent. 1 - 22 dicembre 2015 n. 272; sent. 22 febbraio - 24 marzo 2016 n. 63; sent. 25 gennaio - 9 febbraio 2017 n. 35; sent. 23 febbraio - 24 marzo 2017 n. 86; sent. 24 ottobre - 20 novembre 2017 n. 241.

⁵⁵ Corte Edu, 5 marzo 2009, *Barraco v. Francia*, §§ 47-49 («L'opération entreprise a provoqué, a plusieurs reprises, un blocage complet de la circulation sur l'autoroute [...]». Cette obstruction complète du trafic va manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique»); Corte Edu, 15 ottobre 2015, *Kudrevičius et al v. Lituania*, §§ 155 ss («Any demonstration in a public place may cause a certain level of disruption to ordinary life, including disruption of traffic. This fact in itself does not justify an interference with the right to freedom of assembly. [...] The intentional failure by the organisers to abide by these rules and the structuring of a demonstration, or of part of it, in such a way as to cause disruption to ordinary life and other activities to a degree exceeding that which is inevitable in the circumstances constitutes conduct which cannot enjoy the same privileged protection under the Convention as political speech or debate on questions of public interest or the peaceful manifestation of opinion on such matters»).

⁵⁶ Spunti in questo senso sono contenuti nella sentenza Corte Edu, 16 gennaio 2025, *Bodson et autres c. Belgique*. Sul punto P.P. POGGIONI, *La attribuita rilevanza penale all'impedimento "corporeale" della circolazione su strada (art. 14 D.L. 48/25)*:

(ad esempio, su autostrada ostruendo anche le vie riservate all'emergenza⁵⁷).

In ogni caso l'entità della pena attualmente prevista, la reclusione da sei mesi a due anni per avere rallentato o bloccato la circolazione per un certo tempo unicamente interponendo il proprio corpo, appare sproporzionata sia in sé, sia se raffrontata alle pene previste per altri reati analoghi. Va ricordato che, per quanto la scelta del *quantum* punitivo rientri nell'ambito delle valutazioni politiche⁵⁸, la discrezionalità del legislatore non può tradursi in arbitrio. Come affermato ancora di recente dalla Corte costituzionale, «Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità»⁵⁹. L'incriminazione indifferenziata delle condotte di blocco stradale rende passibili di una pena detentiva anche comportamenti passivi e non violenti, motivati da finalità di protesta, che hanno ricadute indirette e transeunti sulla circolazione ma non arrecano pericoli alle persone né danni alle cose.

Per riproporzionare la pena non è sufficiente l'attenuante dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, comma 1 n. 1 del codice penale), perché essa è riconosciuta dalla giurisprudenza

criticità, in AA.Vv. *Profili di incostituzionalità del decreto-sicurezza*, in *sistemapenale.it*, 30 maggio 2025, pp. 59 ss., secondo il quale non appare conforme ai principi espressi dalla Corte europea la previsione di un illecito penale che non contenga alcun riferimento alla sfera di lesività, sanzionando penalmente anche comportamenti che non comportano particolari disagi quantitativi o qualitativi.

⁵⁷ L'art. 18 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, come novellato dal D.L. n. 23 del 2026, prevede al comma 6 l'irrogazione di una sanzione amministrativa a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente.

⁵⁸ La questione di costituzionalità dell'art. 1 del D. L.vo n. 66/1948 in relazione agli artt. 3, comma 1 e 25, comma 2 Cost., per eccessività della pena, stante la diversità delle situazioni ricomprese nella fattispecie legale e l'essere la norma non più rispondente alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico che avevano consigliato nel 1948 l'emanazione del decreto legislativo, è stata ritenuta manifestamente infondata da Cass. pen., sez. I, 27 giugno 1974 n. 4514, con la motivazione che trattasi di scelta che rientra nella discrezionalità politica.

⁵⁹ Corte cost., sent. 21 febbraio – 22 marzo 2024 n. 46, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 646, comma 1, cod. pen. che punisce l'appropriazione indebita, limitatamente alla previsione del minimo edittale.

in presenza di valutazioni etiche corrispondenti a valori unanimemente condivisi⁶⁰ e i temi di politica internazionale o delle modalità con cui affrontare le emergenze ambientali ed economiche sono tradizionalmente divisivi; né si può evocare la possibilità di fare valere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis del codice penale), sia perché la ricorrenza di queste ultime è solo eventuale, sia perché la loro funzione è di adeguare la misura della pena al disvalore del fatto concreto, non di correggere l'abnormità dei limiti edittali comminati dal legislatore⁶¹.

Non pone rimedio alla eccessività della sanzione neppure l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis del codice penale) che è inapplicabile quando, pur in presenza di una condotta di modesta gravità, difetti il requisito della sua non abitualità; né vale la considerazione che, in attuazione del principio di offensività in concreto, è possibile non contestare il reato ritenendo la condotta non sussumibile nella fattispecie⁶², perché, quando gli autori sono numerosi, come accade in genere nelle manifestazioni, difficilmente se ne può argomentare l'irrilevanza.

Sotto altro profilo, sanzioni così sproporzionate compromettono anche il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, che non può essere confinato alla sola fase dell'esecuzione, ma indica «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»⁶³. La norma incriminatrice del blocco stradale

⁶⁰ Per Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2010 n. 20312, riguardante un'interruzione della circolazione sulle strade ferrate per impedire il transito di un convoglio che trasportava armi, i motivi di particolare valore morale o sociale sono solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso.

⁶¹ Così ad esempio Corte cost., sent. 8 febbraio – 10 marzo 2022 n. 63, punto 4.6. Peraltro in passato la Corte si era espressa in senso opposto, respingendo la questione di costituzionalità sollevata proprio in relazione al reato di cui all'art. 1 D. L.vo n. 66 del 1948 con la motivazione che ad incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio vi sono le circostanze aggravanti e attenuanti (sent. 28 giugno – 16 luglio 1973 n. 133).

⁶² Così Corte cost., sent. 19 maggio – 18 luglio 2025 n. 113, punto 4.3, avente ad oggetto il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., che invita a considerare, laddove anche all'esito della circostanza della lieve entità del fatto e di eventuali altre attenuanti la pena dovesse risultare ancora sproporzionata rispetto alla gravità del fatto addebitato, se il fatto sia effettivamente sussumibile nella fattispecie.

⁶³ Corte cost., sent. 26 giugno – 2 luglio 1990 n. 313.

attuato con il corpo, quando viene a colpire (anche) manifestanti che esprimono istanze solidaristiche, pacifiste, ambientaliste o di carattere sociale, si muove in una logica opposta, perché la reazione repressiva dell'ordinamento è percepita come immotivata e ingiusta.

Infine, va evidenziata una irrazionalità: mentre per il blocco ferroviario, fluviale o stradale attuato con congegni o altri oggetti, che ricade nella più grave fattispecie dell'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948, è previsto un raddoppio di pena se il fatto è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose⁶⁴, per il blocco stradale e ferroviario attuato con il corpo manca una previsione analoga e quando i manifestanti tengono atteggiamenti intimidatori e aggressivi deve conseguentemente ritenersi realizzato il reato di violenza privata previsto dall'art. 610 del codice penale⁶⁵.

Proprio in relazione a quest'ultimo reato si pone il problema della disparità di trattamento sanzionatorio, in assenza di giustificazioni ragionevoli, fra fattispecie che possono in concreto venire a reprimere condotte analoghe. Si pensi all'eventualità che più individui impediscano a coloro che hanno lasciato la loro auto in sosta in un parcheggio di uscirvi: la violenza è uguale, e anzi maggiore, di quella esplicata dai manifestanti che ostacolano indirettamente lo scorrimento del traffico nell'ambito di un corteo di protesta, eppure la pena comminata potrebbe essere più blanda, perché l'art. 610 del codice penale prevede un massimo edittale ma non un minimo, con la conseguenza che vale il limite generale di quindici giorni di reclusione (art. 23 del codice

⁶⁴ L'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 prevede un raddoppio di pena anche quando il fatto è commesso da più persone, pur se non riunite.

⁶⁵ Così B. PATERA, *La "ripenalizzazione" del blocco stradale nel "decreto sicurezza": la criminalizzazione del dissenso alla prova delle garanzie costituzionali*, cit., pp. 19-20, che evidenzia come fra l'art. 1-bis del D. L.vo n. 66/1948 nella versione di nuovo conio e l'art. 610 cod. pen., accomunati dall'elemento della costrizione, sussista un rapporto di specialità bilaterale: il primo richiede che l'impedimento della libera circolazione su strada ordinaria con il corpo, il secondo (per aggiunta) che la costrizione sia realizzata con violenza o minaccia, onde nel caso di blocco stradale in cui vi siano atteggiamenti di aggressione fisica o verbale è quest'ultima norma a prevalere.

Parimenti, dopo la depenalizzazione del 1999 (con il neonato art. 1-bis che conteneva la clausola "se il fatto non costituisce reato"), era stata ritenuta la violenza privata nella condotta degli scioperanti che non si erano limitati ad ingombrare la carreggiata parcheggiandovi dei veicoli ma avevano intimato ad un automobilista di non proseguire il suo percorso e gli avevano impedito di allontanarsi (Cass. pen., sez. V, sent. 7 febbraio 2001 n. 21228).

penale)⁶⁶. Si tratta di una sperequazione sanzionatoria che mette in discussione la coerenza dell'ordinamento.

* * *

ABSTRACT

ITA

L'esercizio del diritto di riunione, sempre più limitato negli ultimi anni dall'istituzione delle cosiddette "zone rosse" precluse alle manifestazioni, è stato ulteriormente inciso dal decreto-legge n. 48/2025 che ha modificato l'art. 1 bis del decreto legislativo n. 66/1948, estendendo la punibilità per il delitto di blocco stradale e ferroviario anche a chi intralcia la circolazione interponendo il proprio corpo. La disposizione incriminatrice appare in contraddizione con la successiva depenalizzazione della promozione di pubbliche riunioni senza darne preavviso al questore e, massimizzando la libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 della Costituzione rispetto ai diritti di manifestazione e di sciopero anch'essi costituzionalmente protetti, presenta profili di dubbia legittimità quando i blocchi siano realizzati nel corso di dimostrazioni. Bisognerebbe pertanto riconoscere la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto in caso di proteste o scioperi e dare della norma una lettura restrittiva fondata sulla descrizione della condotta, che deve "impedire" e non semplicemente rallentare la circolazione. Va poi rilevata l'irrazionalità della differente configurazione dell'elemento soggettivo a seconda che l'interruzione della viabilità sia causata da oggetti o da persone e l'irragionevolezza della pena detentiva prevista, sia eccessiva in sé sia in raffronto al più mite minimo edittale previsto per la fattispecie di violenza privata.

EN

The exercise of the right of assembly, increasingly curtailed in recent years by the establishment of so-called "red zones" in which demonstrations are

⁶⁶ Peraltro, se la condotta violenta o minacciosa è tenuta nel corso di una manifestazione o da più persone riunite (artt. 610-339, comma 1 c.p.) la pena è aumentata; se è commessa da più di cinque persone riunite di cui almeno una armata o da più di dieci persone la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

prohibited, has been further restricted by Decree-Law No. 48/2025. That decree amended Article 1-bis of Legislative Decree No. 66/1948, extending criminal liability for the offence of road and railway obstruction to anyone who impedes traffic by placing their own body in its path. The new criminal provision appears inconsistent with the subsequent decriminalisation of organising public assemblies without giving prior notice to the Questore. Moreover, by maximising the protection of freedom of movement under Article 16 of the Constitution at the expense of the rights to demonstrate and to strike, which are likewise constitutionally guaranteed, the provision raises doubts as to its constitutional legitimacy where the obstruction occurs in the course of a demonstration. Accordingly, the justification of the exercise of a right should be held to apply in cases of protests or strikes. The provision should also be construed restrictively on the basis of its description of the prohibited conduct, which must “prevent” traffic rather than merely slow it down. Finally, two further flaws should be noted. It is irrational to frame the mental element differently depending on whether the obstruction is caused by objects or by persons. The custodial penalty is also unreasonable, both because it is excessive in itself and because it is harsher than the more lenient statutory minimum laid down for the offence of private violence.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)